



Roma, 7.8.2017

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 201700005868AG
Oggetto: Legge 119/2017 - Conversione in legge del DL 73/2017 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
Circolare n. 10569

Sito Sì
4.1
Ifo Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Convertito definitivamente in legge il decreto sulle vaccinazioni obbligatorie

Riferimenti: Legge 31 luglio 2017, n. 119 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale*”. (Pubblicata nella GU Serie Generale n.182 del 05-08-2017).

Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto u.s., è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge sulle vaccinazioni obbligatorie (cfr circolari federali n. 10479 del 9.6.2017 e n. 10507 del 23.6.2017).

Si evidenziano di seguito le principali modificazioni di interesse apportate durante l’iter di conversione al testo del decreto-legge, già illustrato nelle circolari sopra richiamate.

Il provvedimento prevede complessivamente dieci vaccinazioni distinguendo tra quelle obbligatorie (anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b), quelle la cui obbligatorietà è sottoposta a verifica triennale (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) e vaccinazioni raccomandate (anti-meningococcica B e C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus).

A seguito dell'approvazione di una proposta emendativa presentata dalla relatrice, con cui è stato recepito, a sua volta, un emendamento a firma del Sen. Luigi D'Ambrosio Lettieri presentato in Aula (1.0.1 (testo 3)/3), è stata introdotta la possibilità di prenotare le vaccinazioni presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP). In proposito si segnala, altresì, che con l'approvazione della proposta 5.20/2, a firma del Sen. D'Ambrosio Lettieri, con cui sono state soppresse le parole "in via sperimentale", tale nuova possibilità è attivabile in regime stabile e non temporaneo, previ i relativi accordi regionali.

E' inoltre previsto che il soggetto immunizzato adempia all'obbligo vaccinale di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. I dati relativi alla disponibilità di vaccini in formulazione monocomponente e combinata sono pubblicati annualmente dall'AIFA.

Per la situazione vaccinale degli operatori sanitari e sociosanitari, come per quelli scolastici, è prevista l'autocertificazione.

Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali, il provvedimento istituisce, presso il Ministero della Salute, l'anagrafe nazionale dei vaccini nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti immunizzati, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.

Tra le novità introdotte in sede di conversione si segnala, inoltre, la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria comminata dal decreto-legge in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale. Tale sanzione, inizialmente stabilita in euro da cinquecento a settimilacinqueto, è ora fissata nell'importo da euro cento a euro cinquecento ed è applicabile anche nei confronti dei soggetti affidatari, oltre che dei genitori e dei tutori.

Per quanto riguarda le iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni, è stato previsto che siano realizzate anche per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni e che debbano essere svolte anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria.

Il coinvolgimento delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie è inoltre previsto anche nell'ambito di iniziative di formazione del personale docente ed educativo.

Si segnala, altresì, che per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i centri di formazione professionale regionale. Resta fermo che tale documentazione può essere sostituita da un'autocertificazione e che in tal caso la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

Si evidenzia, infine, che il provvedimento prevede la corresponsione di un indennizzo ai sensi della Legge 210/1992 nei confronti di tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni in questione, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)